

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

ROMA 9 MAGGIO 2011

**REGIONI IN CUI NON È INSEDIATO
IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

SCHEDE

* Nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Piemonte e Puglia il CAL risulta istituito ma non ancora insediato

(dati aggiornati a maggio 2011)

Indice

REGIONE ABRUZZO

REGIONE BASILICATA

REGIONE CALABRIA

REGIONE CAMPANIA

REGIONE PIEMONTE

REGIONE PUGLIA

REGIONE SICILIA

REGIONE VENETO

REGIONE ABRUZZO

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali"

SEZIONE A

(per le regioni in cui è stato istituito il CAL ma non ancora insediato)

E' prevista l'elezione dei componenti o altre modalità?

E' prevista l'elezione di 12 membri, rappresentanti degli enti locali, eletti tra i Sindaci dei Comuni non capoluogo.

Composizione elettorato attivo

L'elettorato attivo è costituito dai consiglieri comunali dei comuni non capoluogo di provincia riuniti in 4 collegi elettorali corrispondenti alle Province.

Componenti del CAL

Il CAL è composto di **venti membri**, dei quali **12 sono elettivi** e **8 sono componenti di diritto**.

I componenti di diritto sono i Presidenti delle Province della Regione e i Sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse.

Si fa presente, inoltre, che alle sedute del CAL partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale o il vice Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio regionale o un vice Presidente del Consiglio, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, gli Assessori regionali competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i Consiglieri regionali firmatari e relatori dei provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali, nonché i Presidenti dell'Associazione dei Comuni d'Italia (ANCI) dell'Unione Province Italiane (UPI), dell'Unione nazionale delle comunità degli enti montani (UNCHEM), dell'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) e della Lega delle Autonomie Locali (Legautonomie).

Si è già attivato un gruppo di lavoro per le modalità di svolgimento elezioni e/o designazioni?

Con deliberazione n. 202 del 16.12.2010, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha individuato, in attuazione dell'art. 3, co. 5, della L.R. 41/07, "*Modalità e criteri per lo svolgimento delle elezioni dei componenti elettivi del Consiglio delle Autonomie Locali*".

Successivamente, su proposta del Servizio Affari istituzionali ed europei del Consiglio regionale, in data 28 marzo 2011, è stata organizzata presso il Consiglio regionale una prima riunione con i segretari generali delle quattro Province abruzzesi.

Nel corso di tale riunione è stata discussa una prima ipotesi di organizzazione delle elezioni dei componenti elettivi del CAL, con particolare riferimento alla data, al numero delle sezioni elettorali per ciascuna Provincia e all'allestimento e vigilanza delle stesse.

All'esito di tale riunione si è deciso di rinviare l'elezione del CAL ad una data successiva alle elezioni amministrative fissate per il 15 e 16 maggio 2011, posto che le suddette elezioni interessano numerosi comuni abruzzesi.

Quali sono le difficoltà riscontrate?

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

L'art. 9 della L.R. Abruzzo n. 41/07 prevede che: "*Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio spettanti ai dirigenti regionali*". Non è dovuta, invece, alcuna indennità o compenso o gettone di presenza per la partecipazione al CAL.

REGIONE BASILICATA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

A Statuto invariato la Regione Basilicata detiene come organo delle Autonomie Locali la Conferenza Permanente delle Autonomie istituita con legge regionale n. 17/1996.

REGIONE CALABRIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)

SEZIONE A

(per le regioni in cui è stato istituito il CAL ma non ancora insediato)

E' prevista l'elezione dei componenti o altre modalità?

Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n.1 il Consiglio delle Autonomie locali è composto da membri di diritto e da membri non di diritto ed eletti secondo le procedure indicate nell'articolo 3 e ss.

Composizione elettorato attivo

L'assemblea elettorale è composta dai sindaci dei comuni della Regione.

Componenti del CAL

Del Consiglio delle Autonomie locali, composto da trentacinque membri, fanno parte:

- a) i Presidenti delle Province;
- b) i sindaci dei Comuni capoluogo di Provincia;
- c) nove sindaci di Comuni non capoluogo con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti;
- d) tre sindaci di piccoli comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
- e) due sindaci il cui comune fa parte di una Unione di Comuni;
- f) tre sindaci di comuni montani;
- g) tre sindaci di comuni di minoranza linguistica;
- h) due Presidenti di Consigli Comunali;
- i) tre Presidenti di Comunità montane.

Si è già attivato un gruppo di lavoro per le modalità di svolgimento elezioni e/o designazioni?

Dal 2007 ad oggi non è stato mai attivato un gruppo di lavoro per le modalità di svolgimento delle elezioni o le designazioni.

Quali sono le difficoltà riscontrate?

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

L'art. 12 della legge regionale n. 1/2007, istitutiva del CAL, prevede la corresponsione di un gettone di presenza di euro 100,00, oltre il rimborso spese di viaggio, per la partecipazione alle sedute del consiglio, dell'ufficio di presidenza e delle commissioni.

Riporto di seguito il testo del citato articolo:

1. *Per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dell'Ufficio di Presidenza e delle commissioni eventualmente istituite è corrisposto un gettone di presenza nella misura di € 100,00 (cento), oltre il rimborso spese commisurato ad un quinto del costo di un litro di benzina moltiplicato per il doppio dei chilometri*

intercorrenti tra la sede legale dell'ente locale di appartenenza (sede del municipio, della provincia o delle comunità montana) e la sede di svolgimento delle sedute.

- 2. L'erogazione annua dei gettoni di presenza non può comunque superare lo stanziamento previsto dalla relativa voce di bilancio interno del Consiglio regionale.*
- 3. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre indennità percepite dai componenti.*

REGIONE CAMPANIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

- art. 22 e 23 della legge n.6 del 28 maggio 2006 (Statuto della Regione Campania);
 - art.1, commi da 50 a 70 della legge regionale n.4 del 15 marzo 2011 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione Campania – legge finanziaria regionale 2011).
- http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/directServlet?DOCUMENT_ID=23724&ATTACH_ID=28335

SEZIONE A

(per le regioni in cui è stato istituito il CAL ma non ancora insediato)

E' prevista l'elezione dei componenti o altre modalità?

Si. Un consigliere provinciale è eletto in collegio unico regionale sulla base di candidature contrapposte. I dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti ed i diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti sono rispettivamente eletti in collegi provinciali con sistema proporzionale di liste concorrenti per ciascuna classe demografica. La ripartizione dei seggi tra collegi provinciali assicura l'assegnazione di almeno un seggio a ciascun collegio di entrambe le classi demografiche.

Composizione elettorato attivo

Consiglieri provinciali, consiglieri comunali e sindaci dei comuni della Campania, ad eccezione dei sindaci delle città capoluogo.

Componenti del CAL

Il CAL è composto da quaranta membri.

Sono componenti di diritto i Presidenti delle Province e i sindaci delle città capoluogo.

Sono componenti elettivi:

- a) un consigliere provinciale;
- b) dodici rappresentanti di comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti;
- c) diciassette rappresentanti di comuni con popolazione pari o inferiore ai cinquemila abitanti.

Si è già attivato un gruppo di lavoro per le modalità di svolgimento elezioni e/o designazioni?

Quali sono le difficoltà riscontrate?

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

Al Presidente, al vice presidente e agli altri componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio spettante ai dirigenti regionali.

REGIONE PIEMONTE

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Legge 7 agosto 2006 n. 30 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 “Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali”), modificata dalle leggi n. 27/2008 e n. 8/2011.

SEZIONE A

(per le regioni in cui è stato istituito il CAL ma non ancora insediato)

E' prevista l'elezione dei componenti o altre modalità?

La legge prevede che il CAL sia costituito da componenti di diritto (presidenti delle province; sindaci dei comuni capoluogo di provincia; presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP) e componenti elettivi (presidenti di comunità montane, collinari e rappresentanti di comuni).
La l.r. 8/2011, entrata in vigore il 19 maggio 2011, prevede una modifica per la prima costituzione del CAL: i presidenti di comunità montane e collinari saranno eletti dalle assemblee dei rispettivi presidenti; i rappresentanti dei comuni (sindaci, assessori, consiglieri comunali in carica) saranno designati da un'assemblea composta dai presidenti delle associazioni rappresentative.

Composizione elettorato attivo

Presidenti delle comunità montane e presidenti delle comunità collinari per l'elezione dei 5 presidenti di comunità montane e dei 2 presidenti di comunità collinari; presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali per i rappresentanti degli enti locali.

Componenti del CAL

Ai sensi dell'art. 2 della l.r. 30/2006, il CAL è composto da:

- a) i presidenti delle province della Regione;
- b) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- c) 5 presidenti di comunità montane;
- d) 2 Presidenti di comunità collinari;
- e) 13 rappresentanti di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, di cui 3 rappresentanti di comuni montani;
- f) 20 rappresentanti di comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti, di cui 11 rappresentanti di comuni montani e 9 rappresentanti di comuni non montani;
- g) i presidenti regionali delle associazioni rappresentative degli enti locali: ANCI, ANPCI, Lega Autonomie Locali, UNCEM, UPP qualora non ricoprano una delle cariche di cui alle lettere a), b), c), d) e), f).

3. Alle sedute del CAL partecipano senza diritto di voto il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, l'assessore regionale competente in materia di enti locali, gli assessori competenti nelle materie all'ordine del giorno della seduta e i presidenti delle commissioni consiliari interessate.

Si è già attivato un gruppo di lavoro per le modalità di svolgimento elezioni e/o designazioni?

I lavori per la predisposizione del regolamento disciplinante le elezioni e le designazioni,

nonché i lavori di istruttoria, sono seguiti da un gruppo di lavoro interdirezionale composto da dirigenti e funzionari.

Quali sono le difficoltà riscontrate?

La legge n. 30 del 2006 prevedeva quali elettori i sindaci dei comuni del Piemonte, i consiglieri comunali e provinciali e i presidenti delle comunità montane e collinari; considerando che i comuni della Regione Piemonte sono 1206, ne risultava un numero eccessivamente alto di amministratori, per cui, una prima modifica della legge nel 2008, ha ridotto il numero degli elettori, prevedendo come tali i sindaci, i presidenti delle Comunità montane e collinari del Piemonte, un consigliere comunale di maggioranza e uno di opposizione per ogni comune”.

Anche al fine di ridurre i costi connessi alle elezioni, in sede di prima applicazione del CAL, è stata introdotta, di recente con l.r. 8/2011, una nuova disposizione transitoria, per cui, l’elezione dei presidenti delle comunità montane e collinari avverrà all’interno delle rispettive assemblee tra chi ha ottenuto il maggior numero di voti validi, mentre i rappresentanti dei comuni saranno designati da una assemblea composta dai presidenti regionali, o loro delegati, di ANCI, Lega Autonomie locali, UNCEM e ANCPI, e scelti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica.

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

La legge prevede, per la partecipazione dei componenti alle sedute del CAL e del suo ufficio di presidenza, un gettone di presenza, pari a trenta euro, ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

REGIONE PUGLIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Legge regionale 26 ottobre 2006, n. 29

Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali

SEZIONE A

(per le regioni in cui è stato istituito il CAL ma non ancora insediato)

E' prevista l'elezione dei componenti o altre modalità?

SI

Composizione elettorato attivo

Consiglieri comunali

Componenti del CAL

Il Consiglio delle Autonomie locali è composto da cinquantasette membri elettivi, di cui uno riservato al rappresentante delle Comunità montane

A ciascuna Provincia e a ciascun Comune capoluogo di provincia è assegnato un rappresentante eletto dai rispettivi Consigli nel proprio seno.

Gli ulteriori quarantaquattro membri sono eletti, tra i Consiglieri comunali, in rappresentanza degli altri Comuni

Si è già attivato un gruppo di lavoro per le modalità di svolgimento elezioni e/o designazioni?

SI

Il gruppo di lavoro cui partecipano anche funzionari della Prefettura di Bari ha redatto una bozza di regolamento per le elezioni dei rappresentanti

Quali sono le difficoltà riscontrate?

Farraginosità delle procedure per l'elezione dei rappresentanti

Sono previsti gettoni di presenza e/o rimborsi spese per i componenti alla luce del nuovo art. 83 del T.U. 267/2000?

L'art. 10, comma 2 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 29 "Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali" prevede che le spese sostenute dai componenti del CAL per il raggiungimento della sede del Consiglio delle Autonomie locali sono a carico del Consiglio regionale per i rappresentanti dei Comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, mentre per i rimanenti sono a carico delle Amministrazioni di provenienza.

REGIONE SICILIA

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

Tale organo non risulta ancora istituito in Sicilia . Ricordiamo che all’inizio di questa legislatura (la XV) è stato presentato presso l’Assemblea regionale un disegno di legge di iniziativa parlamentare (DDL n. 110) “Schema di progetto di legge costituzionale da proporre al Parlamento nazionale ai sensi dell’art. 41-ter comma 2 dello Statuto recante “Modifiche dello Statuto della Regione siciliana”, il cui articolo 39 prevede l’istituzione del Consiglio regionale delle autonomie locali.

Si riporta qui il testo di tale articolo:

Art. 39.

1. Dopo l'articolo 15 dello Statuto della Regione siciliana è inserito il seguente:

'Art. 15 bis.

1. E' istituito presso l'Assemblea regionale siciliana il Consiglio regionale delle autonomie locali quale organo rappresentativo degli enti locali, con funzioni consultive e di cooperazione tra gli stessi e gli organi della Regione.
2. Con legge regionale è disciplinata la composizione del Consiglio regionale delle autonomie locali, garantendo la rappresentanza dei diversi livelli istituzionali.
3. Il Consiglio regionale delle autonomie locali esprime pareri sugli atti normativi concernenti la ripartizione di competenze tra la Regione e gli enti locali, sui documenti regionali di programmazione economica e finanziaria e su quanto altro stabilito dalla legge regionale.
4. Il Consiglio regionale delle autonomie locali contribuisce, altresì, alla elaborazione della legislazione regionale in materia di enti locali, secondo quanto stabilito dalla legge di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Consiglio delle autonomie locali può invitare la Giunta regionale a promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi previsti dalla Costituzione.'.

Il testo del disegno di legge è reperibile sul sito dell’assemblea regionale siciliana www.ars.sicilia.it cliccando in basso sul link “cerca” e poi sulla banca dati “disegni di legge”.

REGIONE VENETO

Legge regionale istitutiva del Consiglio delle autonomie locali

La Regione Veneto non ha approvato il nuovo statuto regionale.

L'istituzione del Consiglio delle autonomie locali è prevista in tutte le proposte di revisione dello statuto presentate nella IX legislatura (articolo 18 della proposta n. 1; articolo 11 della proposta n. 2; articolo 28 della proposta n. 3; articolo 19 della proposta n. 4).

Le proposte presentate sono visibili nel sito www.consiglioveneto.it, sezione “progetti e proposte/modifica allo Statuto”.